Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Mercoledì, 5 ottobre 1932 - Anno X** — **Numero 231**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 maggio 1932, n. 1263.

Approvazione di nuovi statuti per la Confederazione nazionale fascista del commercio e per le Associazioni sindacali ad essa aderenti; revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista degli agenti del commercio; e riconoscimento giuridico di tre Federazioni nazionali (degli agenti di cambio - degli agenti di assicurazione - degli agenti e rappresentanti di commercio) aderenti alla suddetta Confederazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazio-

nale fascista del commercio ed alle dipendenti Federazioni provinciali, e fu approvato il relativo statuto;

Visti i Nostri decreti 24 luglio 1930, n. 1161, e 7 maggio 1931, n. 644, con i quali furono approvati nuovi statuti per la Confederazione nazionale fascista del commercio e per le Federazioni provinciali ad essa aderenti, e fu concesso il riconoscimento giuridico ed approvati gli statuti delle Federazioni nazionali fasciste del commercio;

Viste le domande in data 13 gennaio 1932 e 15 marzo 1932, con le quali la detta Confederazione ha chiesto la revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista degli agenti del commercio e la concessione del riconoscimento a tre distinte Federazioni nazionali, degli agenti di cambio, degli agenti di assicurazione e degli agenti e rappresentanti di commercio, e l'approvazione di nuovi statuti per la Confederazione stessa e per le Federazioni nazionali e provinciali ad essa aderenti;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161.

Sono approvati gli statuti delle Federazioni nazionali e provinciali aderenti alla Confederazione nazionale fascista del commercio, secondo i rispettivi testi, conformi ai modelli annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione dei testi approvati coi Nostri decreti 24 luglio 1930, n. 1161, e 7 maggio 1931, n. 664.

Art. 2.

È revocato il riconoscimento giuridico, concesso con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161, alla Federazione nazionale fascista degli agenti del commercio, aderente alla Confederazione nazionale fascista del commercio.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Federazioni nazionali, costituite a norma dello statuto di cui al 2° comma dell'art. 1 del presente decreto, ed aderenti alla Confederazione nazionale fascista del commercio:

1. Federazione nazionale fascista degli agenti di cambio;
2. Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione;
3. Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, sono applicabili anche nei rapporti delle Federazioni nazionali alle quali viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 15. — MANCINI.

Statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI E COMPETENZA.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme giuridiche modificatrici ed integrative, è costituita la « Confederazione nazionale fascista del commercio » che riunisce tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, costituite da esercenti attività commerciali o connesse od ausiliarie del commercio.

La Confederazione ha sede in Roma, e per le sue finalità statutarie estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, e, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti stabiliti dalla legge, dalle disposizioni delle Autorità governative e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le Associazioni che la compongono.

Art. 2.

La Confederazione ha lo scopo di tutelare i legittimi interessi del commercio italiano, in armonia con quelli superiori della Nazione, promuoverne lo sviluppo e l'espansione all'estero.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, di educazione nazionale, di istruzione professionale, di incremento degli scambi.

In particolare spetta alla Confederazione:

a) disciplinare l'inquadramento sindacale di tutte le categorie rappresentate, secondo le direttive dei competenti organi statali;

b) fissare le direttive che debbono essere osservate da tutte le Associazioni aderenti nelle questioni sindacali in relazione alle leggi dello Stato ed alla necessità che le attività rappresentate abbiano la massima efficenza nell'interesse dell'economia nazionale;

c) dettare norme ed attuare provvedimenti per il coordinamento delle iniziative delle Associazioni aderenti, in maniera da realizzare unità di indirizzo nelle attività delle medesime e la più salda collaborazione fra di esse e gli altri fattori della produzione, anche promuovendo fra le aziende commerciali forme associative economiche;

d) rappresentare legalmente le categorie inquadrate, quando la rappresentanza non spetti alle Associazioni aderenti, rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, alle corrispondenti Associazioni sindacali dei prestatori di opera ed alle altre Associazioni sindacali di datori di lavoro, dinanzi alla Magistratura del lavoro, ed infine nei confronti di enti e di associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate;

e) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni e le vertenze che possono sorgere tra le Associazioni aderenti e tra queste ed altri organismi sindacali;

f) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che siano di interesse generale;

g) stipulare contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di più Associazioni confederate o riguardanti categorie inquadrate in più Federazioni nazionali; assistere le Associazioni aderenti nella stipulazione di contratti di loro competenza, sostituendosi anche ad esse quando i contratti abbiano particolare importanza per le categorie inquadrate, o quando le Associazioni aderenti non riescano a concludere gli accordi;

h) eleggere o designare proprî rappresentanti in tutti gli organi, enti e consessi attinenti ad interessi o servizi che riguardano le categorie rappresentate, ove tali rappresentanze siano richieste od ammesse;

i) fare, a norma di legge, le proposte dei candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

l) autorizzare le Associazioni aderenti a proporre azioni avanti la Magistratura del lavoro quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento;

m) promuovere la costituzione di nuove Associazioni sindacali o di istituti assistenziali;

n) adempiere a tutti gli altri còmpiti e funzioni che le siano affidate da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato.

Art. 3.

La Confederazione è composta:

a) dalle Associazioni di primo grado;

b) dalle Federazioni nazionali di categoria;

c) dagli Enti ed Istituti assistenziali di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

TITOLO II.

Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte della Confederazione, le Associazioni e gli Enti assistenziali, non ancora riconosciuti, debbono presentare alla Confederazione regolare domanda, accompagnata da copia del loro statuto, da una relazione intorno alle origini ed alla attività spiegata dalla fondazione in poi e dall'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni ed istruzioni che saranno emanate dalla Confederazione.

La Confederazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alla deliberazione del Consiglio confederale. Se essa è accettata, la presidenza della Confederazione richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta, la presidenza della Confederazione ne informa il Ministero delle corporazioni, specificando i motivi che hanno determinato il diniego. È fatta salva la facoltà della Associazione di fare ricorso, a norma di legge, al predetto Ministero.

Comunque, se la Confederazione abbia fatto decorrere sei mesi dalla data di presentazione della domanda senza far conoscere le proprie decisioni, la domanda stessa si dovrà intendere come non accolta e l'Associazione avrà facoltà di produrre il ricorso di cui al comma precedente.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni e agli Enti regolarmente inscritti e giuridicamente riconosciuti. Essi sono tenuti a fornire tutti gli elementi, notizie e dati che siano richiesti dalla Confederazione nell'ambito delle sue attribuzioni e sono obbligati ad informare la Confederazione medesima di tutte le questioni di carattere generale, nonchè delle questioni che rivestano particolare importanza locale.

Art. 6.

L'adesione alla Confederazione impegna le Associazioni e gli Enti assistenziali, senza limiti di tempo.

Le Associazioni e gli Enti il cui riconoscimento giuridico venga revocato perdono la qualità di socio della Confederazione.

Art. 7.

I rapporti delle Associazioni aderenti fra di loro e fra queste e la Confederazione, saranno regolati, oltre che dallo statuto e dal regolamento confederale, dalle norme ed istruzioni della Confederazione medesima.

TITOLO III.

Organi della Confederazione.

Art. 8.

Sono organi della Confederazione:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio confederale;

c) il presidente.

Assemblea generale.

Art. 9.

L'assemblea generale è costituita dai presidenti di tutte le Associazioni sindacali ed Enti aderenti alla Confederazione. Il presidente di una Associazione può, in caso di impedimento, farsi rappresentare da un vice presidente.

Le Associazioni od Enti temporaneamente retti da un commissario ministeriale saranno da questo rappresentate.

Art. 10.

L'assemblea generale si riunisce in via normale una volta all'anno nel mese di ottobre; in via straordinaria potrà essere convocata anche prima di tale termine e quante altre volte lo deliberi il Consiglio confederale o ne facciano richiesta un terzo dei membri, oppure lo richiedano i revisori dei conti con domanda motivata qualora se ne dimostri la necessità e non vi provvedano gli organi competenti.

La convocazione sarà fatta dal presidente, che è di diritto presidente dell'assemblea; a cura di esso, almeno dieci giorni prima della riunione, saranno diramati a tutti coloro che abbiano diritto di partecipare all'assemblea, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il termine predetto potrà, in caso di urgenza, essere ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Il presidente della Confederazione non può presiedere la assemblea, nè dirigere le discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione; in tal caso l'assemblea elegge un presidente temporaneo.

I componenti l'assemblea, che siano membri in carica del Consiglio confederale, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Art. 11.

I presidenti delle Associazioni territoriali unitarie hanno un voto per ogni 5000, o frazione non inferiore a 1000, soci iscritti alla propria Associazione.

Ogni altro partecipante all'assemblea generale ha diritto a un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta, per appello nominale.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Sono ammesse le schede dattilografate; sono nulle quelle stampate.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e quelle illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto a partecipare alle adunanze dell'assemblea i rappresentanti delle Associazioni che non fossero in regola con il versamento dei contributi suppletivi alla Confederazione.

Art. 12.

L'assemblea generale è l'organo supremo della Confederazione e sopraintende all'attività di essa, e ne controlla il funzionamento.

Spetta all'assemblea:

a) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive generali che debbono essere da essa seguìte;

b) deliberare sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi della Confederazione; nonchè sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Confederazione; ed esaminare le relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione di bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero eventualmente richieste dal Ministero delle corporazioni. Nella stessa sede saranno deliberate, secondo le disposizioni vigenti, le quote dei contributi suppletivi a carico dei singoli soci delle Associazioni aderenti;

c) eleggere il presidente ed il vice-presidente o i vice-presidenti nonchè i diciotto membri del Consiglio confederale;

d) nominare ogni quattro anni tre revisori dei conti;

e) proporre i candidati per le elezioni al Parlamento Nazionale;

f) deliberare sulle modificaizoni dello statuto della Confederazione;

g) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Consiglio confederale.

Art. 13.

Il Consiglio confederale, oltre che dal presidente che lo presiede, è composto:

a) dal vice-presidente o dai vice-presidenti;

b) da 18 membri eletti dall'assemblea generale;

Il Consiglio nomina nel suo seno un amministratore.

I membri del Consiglio confederale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il segretario confederale assiste alle riunioni del Consiglio.

Su invito del presidente possono anche essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio i direttori dei servizi confederali e il consulente legale; essi hanno voto solamente consultivo.

Art. 14.

Il Consiglio confederale si riunisce, su invito del presidente, normalmente una volta ogni bimestre e, straordinariamente, quando il presidente lo ritenga opportuno, o lo richiedano almeno sei dei membri del Consiglio, oppure ne facciano richiesta motivata i revisori dei conti qualora se ne dimostri la necessità e non vi provvedano gli organi competenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio oltre il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Consiglio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, entro un mese dalla notifica, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea generale, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Art. 15.

Il Consiglio confederale ha il còmpito di:

a) studiare i problemi fondamentali del commercio in conformità dei voti e delle direttive date dall'assemblea generale sulle questioni di carattere sindacale, sociale ed economico;

b) esaminare lo schema di bilancio preventivo della Confederazione da sottoporsi all'assemblea generale;

c) deliberare la convocazione dell'assemblea generale, formulando l'ordine dei lavori;

d) deliberare sulla costituzione o sulla ammissione in seno alla Confederazione di Associazioni sindacali o Enti assistenziali e sulla modifica della circoscrizione territoriale di Associazioni già esistenti, salvo il riconoscimento come per legge; esaminare le modifiche agli statuti delle Associazioni od Enti aderenti prima di chiedere l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge;

e) deliberare sui ricorsi contro la negata ammissione nelle Associazioni di primo grado aderenti o contro la esclusione dalle Associazioni stesse, sempre che contro i provvedimenti relativi siano stati esperiti i ricorsi previsti dagli statuti delle Associazioni;

f) disporre ispezioni normali e straordinarie alle Associazioni od Enti aderenti oltre quelle disposte di urgenza dal presidente;

g) deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni ed Enti aderenti;

h) proporre la revoca del riconoscimento giuridico di Associazioni sindacali o Enti assistenziali aderenti;

i) ratificare le elezioni dei presidenti e vice-presidenti delle Associazioni ed Enti aderenti;

l) autorizzare il presidente a promuovere azioni giudiziarie od intervenire in giudizio nelle controversie di interesse confederale dinanzi a qualsiasi Magistratura, nonchè dare analoga autorizzazione alle Associazioni ed Enti aderenti per le controversie, in cui essi siano interessati;

m) deliberare sugli atti indicati dalle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

n) designare il segretario confederale, i direttori dei servizi confederali ed il consulente legale;

o) decidere su tutte le altre questioni che siano sottoposte dal presidente o siano proposte da almeno tre membri;

p) designare o nominare rappresentanti della Confederazione in tutti i consessi ed enti in cui la Confederazione può essere rappresentata e per cui sia abilitata, autorizzata o invitata a procedere a designazioni o nomine;

q) nominare, su proposta del presidente, ispettori onorari, scegliendoli fra persone che si siano rese benemerite della Confederazione, ed ai quali potranno essere affidati speciali incarichi gratuiti;

r) approvare gli atti delle Associazioni ed Enti aderenti indicati nel titolo VII del presente statuto, nonchè gli altri atti previsti dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in quanto alla Confederazione siano attribuite le funzioni di tutela;

s) adempiere tutte le altre attribuzioni che siano devolute alla sua competenza dall'assemblea generale, dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Il Consiglio potrà delegare tutte o parte delle attribuzioni di cui alle lettere f), g), i), l), m), p), q), r), ad un Comitato esecutivo presieduto dal presidente della Confederazione e composto dai vice-presidenti, dall'amministratore e da tre membri scelti dal Consiglio nel suo seno.

Presidente.

Art. 16.

Il presidente della Confederazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

La sua elezione deve essere approvata a norma di legge.

Art. 17.

Il presidente è il capo della Confederazione a tutti gli effetti di legge, la dirige e rappresenta tanto nei rapporti esterni, quanto in quelli interni ed esercita le facoltà a lui demandate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

È di diritto presidente del Consiglio confederale e dell'assemblea generale.

Il presidente:

a) provvede a mantenere il coordinamento delle funzioni delle Associazioni e degli Enti aderenti;

b) nomina su designazione del Consiglio confederale il segretario confederale, i direttori dei servizi confederali, il consulente legale, e provvede, in conformità al regolamento confederale, all'assunzione degli impiegati;

c) può prendere in caso di urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio confederale; tali deliberazioni dovranno essere però sottoposte alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prossima seduta;

d) rappresenta la Confederazione innanzi a qualsiasi Magistratura;

e) ha la facoltà di chiedere documenti e notizie e di ordinare, in caso di urgenza ispezioni ed indagini sull'andamento delle Associazioni confederate, quando l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle Associazioni medesime sia attribuito alla Confederazione;

f) può assistere, anche a mezzo di un suo delegato, alle adunanze degli organi delle Associazioni aderenti alla Confederazione.

Art. 18.

L'assemlea generale, nella stessa riunione in cui procede alla elezione del presidente elegge anche uno o due vicepresidenti.

Anche le elezioni dei vice-presidenti devono essere approvate a norma di legge.

I vice-presidenti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti; essi sostituiscono il presidente in sua assenza o per sua delega, salvo i casi in cui per legge o regolamenti o per il presente statuto l'esercizio di una funzione sia personale.

Art. 19.

Alle cariche sociali possono essere nominati od eletti coloro che siano iscritti come soci a qualcuna delle Associazioni di primo grado aderenti alla Confederazione.

È vietato il cumulo delle cariche di dirigente.

In caso assolutamente eccezionale il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV.

GIUNTA CONSULTIVA TECNICA E SERVIZI CONFEDERALI.

Art. 20.

Può essere costituita su proposta del presidente e con approvazione del Consiglio confederale una Giunta consultiva tecnica della Confederazione.

Il numero e le persone dei componenti saranno determinati anno per anno dal Consiglio confederale.

Detti membri durano in carica un anno e possono essere rieletti. La Giunta sarà presieduta dal presidente.

Art. 21.

La Giunta ha il còmpito di studiare, dal punto di vista tecnico, i problemi di carattere generale interessanti il commercio, su richiesta del presidente della Confederazione.

Gli studi da essa fatti avranno normalmente carattere interno, salvo diversa decisione del Consiglio confederale.

Il funzionamento della Giunta sarà disciplinato dal regolamento.

TITOLO V.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque, vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme che, in sede di approvazione di bilancio siano destinate a formare speciali riserve o accantonamenti;

c) dalla riserva voluta dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Del patrimonio confederale deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario che dovrà essere presentato all'inizio

di ogni esercizio finanziario debitamente aggiornato al Consiglio confederale, a cura del presidente.

Art. 23.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendita di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai soci delle Associazioni di primo grado aderenti saranno stabiliti, in conformità delle norme di legge.

Art. 24.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 % delle entrate della Confederazione:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) l'assegnazione al fondo di riserva previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 25.

Le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni aderenti per la amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno stabilite con apposito regolamento, che sarà deliberato dal Consiglio confederale e sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale e del Ministero delle corporazioni.

Resta comunque stabilito che i dirigenti della Confederazione e delle Associazioni aderenti che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata, ove occorra, ai sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

L'amministratore dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'assemblea generale, del Consiglio confederale ed alle norme contenute nel presente statuto e nel regolamento di cui al primo comma.

Spetta all'amministratore di curare la redazione dello schema del bilancio preventivo e di compilare il conto consuntivo.

Art. 26.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 27.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio confederale ed approvato dall'assemblea generale entro il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dall'amministratore non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione ed approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

I tre revisori nominati dall'assemblea generale hanno l'obbligo di assistere alle adunanze dell'assemblea stessa e potranno essere chiamati a partecipare anche a quelle del Consiglio confederale.

Essi hanno il cómpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta all'assemblea generale e comunicata al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VI.

Disciplina confederale.

Art. 29.

Il Consiglio confederale delibera sui ricorsi contro l'espulsione dei soci dalle Associazioni confederate, sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni e delle eventuali discolpe e difese scritte che gli interessati avranno avuto cura di comunicare alle Associazioni stesse.

La decisione sul ricorso deve essere, a cura del presidente dell'Associazione confederata, notificata all'interessato mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni contro le decisioni del Consiglio confederale di cui ai commi precedenti.

Art. 30.

Il Consiglio confederale ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura, oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore ai sei mesi, ai dirigenti delle Associazioni confederate i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dagli statuti, regolamenti e deliberazioni della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura e di sospensione, l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

I provvedimenti di cui al precedente articolo potranno essere attuati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti e sia trascorso il termine di almeno 10 giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate per iscritto.

TITOLO VII.

Vigilanza e tutela.

Art. 32.

Ove ne abbia delega a norma di legge, la Confederazione esercita, con le norme di cui ai seguenti articoli, la vigilanza e la tutela sulle Associazioni aderenti.

Art. 33.

Tutte le deliberazioni delle Associazioni aderenti relative a problemi e questioni di ordine sindacale e assistenziale, dovranno essere sottoposte al visto del presidente.

Trascorsi 15 giorni da quello di arrivo della deliberazione, senza che sia stata notificata la mancata apposizione del « visto », la deliberazione si intende vistata per decorso di termine.

Art. 34.

Sono sottoposti all'approvazione della Confederazione:

a) i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

b) gli organici del personale;

c) i regolamenti per la riscossione dei contributi associativi e suppletivi salvo le eventuali approvazioni di legge;

d) tutte le deliberazioni importanti nuovi oneri, impegni o alienazioni patrimoniali nonchè gli atti per i quali, a norma di legge o statuto o regolamento, sia richiesta l'approvazione della Autorità tutoria o della Confederazione ed infine tutte le deliberazioni importanti una spesa eccedente quella prevista dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato a norma di legge.

Art. 35.

Prima di concedere l'approvazione la Confederazione può chiedere chiarimenti.

L'approvazione può anche essere condizionata.

Contro la denegata, condizionata o ritardata approvazione è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 36.

Spetta al Consiglio della Confederazione di deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Associazioni confederate nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni, perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali delle organizzazioni, od azioni contro l'onore, o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Prima di prendere la deliberazione di cui al comma precedente, debbono contestarsi all'interessato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di 15 giorni per presentare le giustificazioni.

Art. 37.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni confederate e per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per statuto, o per il raggiungimento delle finalità essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 38.

Il Consiglio della Confederazione è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi delle Associazioni confederate ove si ravvisi che possa occorrere da parte del Ministero stesso l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 39.

Il Consiglio della Confederazione è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni, delle Associazioni confederate, nei riguardi delle quali si renda eventualmente necessaria la revoca del riconoscimento a norma dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

TITOLO VIII.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 40.

Le Associazioni aderenti che ne abbiano competenza a norma di legge e dei rispettivi statuti, prima di iniziare le trattative per la formazione di un contratto di lavoro o per la modifica di quello esistente debbono chiederne autorizzazione alla Confederazione.

La Confederazione può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione dei contratti collettivi, e può, in qualsiasi momento avocare a sè le trattative e la stipulazione dei contratti di lavoro sostituendosi all'Associazione confederata, ove risulti la impossibilità da parte di quest'ultima di addivenire alla stipulazione o quando lo richieda l'importanza del contratto per le categorie rappresentate.

I patti collettivi di lavoro delle Associazioni confederate non sono validi se non ratificati dalla Confederazione; la ratifica risulta dalla firma del presidente o di un suo delegato apposta in calce al patto oppure da una lettera di ratifica.

Art. 41.

Le Associazioni nazionali di categoria aderenti, ciascuna nei casi di sua competenza, sono tenute a fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati utili alla conciliazione delle controversie che sorgessero tra le Associazioni di primo grado aderenti e le Associazioni sindacali contrapposte.

Le Associazioni nazionali di categoria, inoltre sono tenute a fornire il proprio parere motivato sulle richieste di autorizzazione ad adire la Magistratura del lavoro che pervenissero alla Confederazione da parte delle Associazioni di primo grado.

Le Associazioni nazionali di categoria, ciascuna nei casi di sua competenza, hanno facoltà di intervenire nei giudizi dinanzi alla Magistratura del lavoro nei quali sia attrice o convenuta qualche Associazione di primo grado del commercio.

Art. 42.

I contratti collettivi interessanti più Associazioni unitarie o di categoria saranno stipulati dalla Confederazione, che li tratterà, a mezzo di una Commissione presieduta dal presidente della Confederazione stessa o, per delega di lui, dal segretario confederale e formata da una congrua rappresentanza delle Associazioni interessate nominate dal presidente, sentiti i presidenti delle Associazioni stesse.

I contratti collettivi stipulati dalla Confederazione sono firmati dal presidente o dai suoi delegati muniti di mandato speciale.

Art. 43.

Le Associazioni confederate non potranno adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

La Confederazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgono tra le Associazioni confederate e le altre Associazioni sindacali, sostituendosi alle prime tutte le volte che le controversie abbiano carattere generale o rivestano particolare importanza.

Art. 44.

Indipendentemente dal disposto del precedente articolo spetta alla Confederazione di concedere alle Associazioni confederate l'autorizzazione preventiva per proporre azione o spiegare intervento nei giudizi avanti le Magistrature del lavoro.

Le Associazioni confederate che siano convenute in giudizio debbono darne avviso entro tre giorni alla Confederazione la quale potrà dare alle Associazioni aderenti le direttive del caso.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 45.

Ogni iniziativa di carattere assistenziale, sociale, ed economico, di cui all'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, delle Associazioni aderenti dovrà riportare la preventiva autorizzazione della Confederazione; essa è concessa dal Consiglio confederale.

Lo stesso Consiglio confederale dovrà preventivamente autorizzare la costituzione degli Enti assistenziali di cui allo art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, che sorgano per iniziativa delle Associazioni aderenti. L'autorizzazione può essere condizionata alla modifica delle norme statutarie o regolamentari di tali Enti.

Art. 46.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio confederale o da un terzo dei componenti l'assemblea generale.

Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente della Confederazione.

Questi provvederà ad adunare l'assemblea generale con un avviso scritto da diramarsi ai partecipanti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le modifiche proposte dai membri dell'assemblea non possono essere sottoposte all'assemblea stessa se non sono state presentate al Consiglio confederale.

Le deliberazioni dell'assemblea generale non saranno valide se non siano prese con la maggioranza di almeno la metà dei voti spettanti ai componenti l'assemblea.

Lo statuto modificato dovrà essere sottoposto, a norma di legge, alla approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 47.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Confederazione, il liquidatore, nominato dall'Autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto, risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 48.

Il Consiglio confederale compilerà le norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto, che saranno valide con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 49.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto delle Federazioni nazionali fasciste del commercio.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI E COMPETENZA.

Art. 1.

È costituita con sede in Roma la « Federazione nazionale fascista... ».

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, aderisce alla Confederazione nazionale fascista del commercio, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta e, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e da quello della Confederazione, rappresenta la categoria per la quale è costituita.

Art. 2.

La Federazione nazionale è formata:

a) dai Gruppi provinciali delle categorie rappresentate dalla Federazione costituiti in seno alle Federazioni provinciali fasciste del commercio;

b) dagli Enti assistenziali a carattere nazionale creati per la categoria per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Federazione, nell'àmbito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente la categoria che la compone, sia rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, sia rispetto alle corrispondenti Associazioni dei prestatori d'opera, sia rispetto agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresenta, sia, infine, dinanzi alla Magistratura del Lavoro;

b) di coordinare, secondo le direttive impartite dalla Confederazione, e per il tramite delle Federazioni provinciali, l'attività dei gruppi aderenti, in armonia con gli interessi dei gruppi stessi e con quelli superiori della Nazione;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, sindacali e sociali relativi ai gruppi;

d) di stipulare contratti collettivi nazionali, assistere le Federazioni provinciali nella stipulazione dei contratti locali e sostituirsi eventualmente ad esse nella stipulazione, quando questa non riesca ad esse possibile.

e) di attuare, a vantaggio degli appartenenti alla categoria, fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione in correlazione alla attività che nello stesso campo svolgono le Associazioni territoriali unitarie e le altre Federazioni nazionali;

f) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di Istituti ed Enti a carattere nazionale, aventi per iscopo la

istruzione professionale e tecnica nonchè la educazione nazionale dei datori di lavoro appartenenti alla categoria;

g) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti la categoria rappresentata, ed adempiere a tutti gli altri còmpiti che le derivino dalla Carta del lavoro e le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità e della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Gruppi aderenti ed Istituti assistenziali.

Art. 4.

L'iscrizione dei Gruppi alla Federazione nazionale avviene su domanda della Federazione provinciale nel cui seno il Gruppo è costituito; tale domanda deve essere accompagnata dall'elenco dei soci della Federazione provinciale appartenenti al Gruppo e da una relazione intorno all'attività della categoria nel territorio di competenza della Federazione provinciale.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Consiglio federale; se essa è accettata il presidente della Federazione nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione cui spetta ratificare tale deliberazione.

Se il Consiglio federale non intende accogliere la domanda deve sottoporre le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Consiglio della Federazione circa l'ammissione di un gruppo o confermino il negato accoglimento della domanda, la Federazione nazionale o quella provinciale da cui il Gruppo dipende, possono ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'iscrizione degli Istituti ed Enti assistenziali alla Federazione avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata, oltre che dalla relazione e dall'elenco di cui all'articolo precedente, anche dallo statuto, e dalla indicazione delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione nazionale; essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale fascista del commercio e l'osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

La Federazione nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Per l'accoglimento o per la reiezione della domanda saranno osservate le norme di cui all'articolo precedente e quelle contenute nello statuto confederale.

La Confederazione nazionale, ove approvi la deliberazione del Consiglio della Federazione, provvederà a chiedere, a norma di legge, il riconoscimento giuridico dell'istituto assistenziale.

TITOLO III.

Organi della Federazione.

Art. 6.

Sono organi della Federazione:
a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio federale;
c) il presidente.

Assemblea generale.

Art. 7.

L'assemblea generale è costituita dai presidenti dei Gruppi provinciali di categoria aderenti alla Federazione nazionale e dei presidenti degli enti assistenziali.

I presidenti dei Gruppi e degli Enti possono, in caso di impedimento, farsi rappresentare da altro componente l'assemblea.

Partecipano di diritto all'Assemblea generale il presidente, i vice-presidenti ed i membri del Consiglio federale. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea generale i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni della assemblea generale da un suo delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, oppure lo richiedano i Revisori dei conti con domanda motivata qualora se ne dimostri la necessità e non vi provvedano gli organi competenti.

La convocazione è fatta dal presidente della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno 15 giorni prima della riunione, sarà diramato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla assemblea generale, avviso scritto con la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a 5 giorni.

La riunione della assemblea generale è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente della Federazione nazionale è di diritto presidente della assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I presidenti dei Gruppi provinciali di categoria hanno tanti voti quanti sono gli inscritti al rispettivo gruppo; gli altri partecipanti all'assemblea hanno diritto a un voto ciascuno.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta, o per appello nominale. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) delibera il bilancio preventivo ed il consuntivo ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nazionale, nonchè le relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo, l'assemblea potrà delegare al presidente della Federazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori, cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il presidente della Federazione, i vice-presidenti ed i membri del Consiglio federale;

d) nomina i tre revisori dei conti;

e) delibera le eventuali modifiche al presente statuto;

f) adempie tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Consiglio federale.

Art. 9.

Il Consiglio federale si compone, oltre che del presidente e dei vice-presidenti, di ..... membri eletti dall'assemblea.

I membri del Consiglio federale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel suo seno un amministratore.

Art. 10.

Il Consiglio federale si aduna normalmente una volta ogni bimestre e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, oppure ne facciano richiesta motivata i revisori dei conti, qualora se ne dimostri la necessità e non vi provvedano gli organi competenti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Consiglio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea generale, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Art. 11.

Il Consiglio federale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera lo schema del bilancio preventivo della Federazione nazionale da sottoporsi all'assemblea generale;

c) delibera sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione alla Federazione nazionale dei Gruppi provinciali di categoria e degli Istituti assistenziali;

e) designa i rappresentanti della Federazione nazionale in tutti i Consigli, Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti od altrimenti richiesta;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, in. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale;

g) nomina e revoca il personale della Federazione.

Però ogni deliberazione riguardante la nomina, la revoca e, in genere, lo stato e il trattamento del segretario federale dovrà essere presa in base alle istruzioni della Confederazione e dovrà essere da questa approvata;

h) esercita, in caso d'urgenza, i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

i) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi o regolamenti dello Stato, dal presente statuto nonchè dallo statuto, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Presidente.

Art. 12.

Il presidente della Federazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica quattro anni, ed è rieleggibile; è presidente della assemblea e del Consiglio federale.

La sua elezione deve essere ratificata dalla Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il Presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 13.

Il presidente è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

È tenuto alla retta amministrazione della Federazione ed all'adempimento degli obblighi a lui incombenti per effetto del presente statuto, di norme di legge, regolamenti, disposizioni ed istruzioni della Confederazione.

Il presidente in carica è responsabile della osservanza delle disposizioni relative alla convocazione dell'assemblea generale e cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni.

Art. 14.

L'assemblea generale può eleggere uno o due vice-presidenti.

I vice-presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi coadiuvano il presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

I vice-presidenti sono membri di diritto del Consiglio federale. La elezione dei vice presidenti è sottoposta alla ratifica confederale ed all'approvazione di legge.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto i soci delle Associazioni di primo grado iscritti nei gruppi aderenti alla Federazione nazionale.

I dirigenti della Federazione nazionale non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

Tutte le cariche della Federazione nazionale sono gratuite.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.

Art. 16.

Il patromonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dei valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengono in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio federale.

Art. 17.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti ritenute, ecc.).

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la Maternità e per l'Infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

L'amministratore, nominato dal Consiglio federale nel suo seno, cura la gestione economica e contabile della Federazione nazionale conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. L'amministratore redige, altresì, lo schema di bilancio preventivo, e compila il conto consuntivo.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate con il bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia con il 1° luglio e termina con il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio federale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto all'assemblea generale.

Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dall'amministratore non più tardi del mese di agosto successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea stessa nonchè a quelle del Consiglio.

Essi hanno il còmpito di verificare la contabilità e la cassa; di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea generale e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 23.

La Federazione nazionale oltre a stipulare contratti collettivi nazionali per la categoria rappresentata, ha facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale e di sostituirsi alle Federazioni provinciali per la stipulazione degli stessi, quando speciali circostanze lo richiedano.

Art. 24.

La Federazione nazionale prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, o prima di sostituirsi alle Federazioni provinciali a norma dell'articolo precedente, deve ottenere dalla Confederazione l'autorizzazione a trattare.

La Confederazione nazionale, può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 25.

I contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale sono firmati dal Presidente, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Consiglio federale avrà approvati gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il Presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi i contratti collettivi non saranno validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 26.

La Federazione nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative a' sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

La Federazione nazionale non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro senza l'autorizzazione della Confederazione nazionale.

Spetta alla Federazione nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

È fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione di intervenire nei giudizi in cui la Federazione sia attrice o convenuta.

La Federazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra le Federazioni provinciali e le altre Associazioni sindacali, per le materie interessanti la categoria rappresentata.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 27.

Il segretario federale provvede all'esecuzione delle disposizioni della Confederazione e delle deliberazioni della Federazione, in conformità delle direttive che gli saranno impartite dal presidente della Federazione nazionale e della Confederazione. Egli è il segretario del Consiglio federale e dell'assemblea generale, di cui cura la redazione dei verbali.

Art. 28.

Il personale della Federazione non può ricoprire alcuna carica politica, amministrativa o di partito, senza preventivo assenso della Confederazione.

Art. 29.

La firma degli atti della Federazione è riservata esclusivamente al presidente o, per delega del presidente e nei limiti della stessa, al o ai vice-presidenti.

Art. 30.

È fatto obbligo ai singoli componenti il Consiglio di promuovere con ogni mezzo, in armonia con le direttive delle superiori gerarchie, lo sviluppo della Federazione, la sua saldezza morale, sindacale, e la sua efficienza spirituale.

Art. 31.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Consiglio della Federazione nazionale o da un terzo dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti l'assemblea generale.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Consiglio confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale il liquidatore, nominato dalla Autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto delle Federazioni provinciali fasciste del commercio.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI E COMPETENZA.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificatrici, è costituita la « Federazione fascista del commercio della provincia di ..... » come Associazione sindacale di primo grado.

La Federazione ha sede in . . . . e la competenza di essa per le finalità previste dalla legge e stabilite nel presente statuto, è circoscritta al territorio della Provincia.

Essa rappresenta, a norma della legge sindacale, coloro che in base alle determinazioni di inquadramento del Ministero delle corporazioni siano da considerare esercenti attività commerciali o connesse od ausiliarie del commercio.

La Federazione aderisce alla Confederazione nazionale fascista del commercio, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

Art. 2.

La Federazione, nell'àmbito della propria competenza, si propone:

a) di rappresentare, nei confronti delle Autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, le categorie dei datori di lavoro che la compongono e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro i rapporti di prestazione di opera tra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prestatori d'opera;

c) di mantenere la disciplina della produzione e di promuoverne l'aumento e il perfezionamento, osservando in ogni caso le disposizioni di legge.

d) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti le categorie inquadrate e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di curare l'assistenza economico-sociale, la educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

f) di assolvere tutte le altre funzioni ed adempiere a tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità e delle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.
Soci.

Art. 3.

Della Federazione provinciale possono far parte in qualità di soci i titolari, o legali rappresentanti, di ditte commerciali che ne facciano domanda e posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto gli anni 18;

b) siano iscritti presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

c) siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

d) accettino di rispettare lo statuto confederale, ed il presente statuto nonchè i regolamenti e le altre norme che in base ai detti statuti fossero emanate.

I commercianti stranieri che posseggano i requisiti richiesti dal precedente comma e che abbiano residenza in Italia da almeno 10 anni possono essere ammessi come soci, ma non possono essere nominati od eletti a nessuna carica o funzione direttiva.

Art. 4.

Le ditte individuali sono associate nella persona del loro titolare, le società commerciali nella persona di chi legalmente le rappresenta; se si tratta di società in nome collettivo o di società di fatto sono associati alla Federazione tutti i componenti della società.

La domanda a socio impegna la ditta per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione a socio vale per due anni consecutivi e s'intende tacitamente rinnovata per ugual tempo per periodi successivi.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del biennio in corso computabile dalla data di iscrizione.

Art. 5.

La domanda dovrà essere formulata su apposita scheda di adesione nella quale dovranno essere contenute le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del titolare, se si tratta di aziende individuali oppure ragione sociale e nome, cognome e paternità del titolare se si tratta di accomandita semplice;

b) cognomi, nomi e paternità dei singoli componenti se si tratta di società in nome collettivo o di società di fatto, oltre l'indicazione della ragione sociale, se vi è;

c) cognome, nome paternità e domicilio del rappresentante legale dell'azienda per le società anonime e le società in accomandita per azioni;

d) sede della ditta;

e) genere di commercio esercitato, con indicazione delle diverse categorie di attività commerciale, qualora la ditta svolga commerci diversi;

f) dichiarazione dell'attività commerciale prevalente qualora la ditta eserciti vari rami di commercio;

g) dichiarazione se la ditta commercia direttamente con l'estero, indicando se esercita l'importazione o l'esportazione;

h) numero dei dipendenti e loro qualifica;

i) cifra d'imponibile in base alla quale la ditta è tassata di ricchezza mobile.

Qualora si tratti di ditta avente anche sede in altra provincia, deve essere indicata la quota parte d'imponibile riferentesi all'attività della ditta nell'ambito della provincia. Le ditte non ancora tassate di ricchezza mobile devono farne espressa dichiarazione;

l) se la ditta è inscritta ad altre organizzazioni sindacali e per quale ramo di attività;

m) la dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e di quello confederale e di accettare gli obblighi che ne derivano.

Art. 6.

Dell'ammissione dei soci decide in via preliminare il presidente federale che in caso di accoglimento controfirma la domanda.

Ove il presidente non provveda all'accoglimento della domanda, il Consiglio federale deciderà sull'ammissione o meno del richiedente.

Il richiedente, in caso di mancata ammissione, può ricorrere al Consiglio della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Deliberata l'ammissione, la segreteria della Federazione provvede in base all'attività denunziata dal richiedente ad inscrivere la ditta nel corrispondente gruppo di categoria.

Le schede di adesione saranno conservate in un apposito archivio della Federazione.

Art. 7.

I soci della Federazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 4;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio della Federazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 10.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dalla Federazione e dalle organizzazioni superiori.

Sono altresì tenuti ad informare la Federazione di tutte le controversie che sorgano tra essi e i loro prestatori d'opera, sia nella applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento della Federazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

Art. 11.

I soci della Federazione sono particolarmente tenuti a mantenere buona condotta morale e politica, al rispetto dei deliberati degli organi confederali e federali, all'uso del di-

stintivo confederale, ove ciò venga deliberato, al pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi.

Art. 12.

La ditta associata è tenuta a denunciare le variazioni nella sua costituzione.

La cancellazione del socio sarà fatta di ufficio in base alla predetta denuncia sia in caso di scioglimento della società se si tratta di ditta collettiva, sia in caso di cessazione del commercio se si tratta di ditta singola.

Art. 13.

Gli iscritti, a seconda della specifica attività commerciale esercitata, faranno capo a distinti Gruppi di categoria, in cui, ai soli effetti interni, si suddivide la Federazione.

I soci appartenenti a ciascun Gruppo di categoria saranno convocati per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria, e per l'elezione del presidente del Gruppo.

Le riunioni potranno essere fatte sia convocando tutti i soci in unica località, sia convocandoli separatamente in più località. In questo secondo caso, però, quando si tratti dell'elezione del presidente del Gruppo, le varie riunioni debbono aver luogo contemporaneamente.

Per le modalità di riunione delle assemblee di Gruppo, per la disciplina delle sedute e per le votazioni, vanno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale della Federazione.

Le altre norme occorrenti per la costituzione e per il funzionamento dei Gruppi, per la riunione e le deliberazioni, saranno determinate dal Consiglio confederale, e sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 14.

Il presidente di Gruppo eletto a norma dell'articolo precedente dura in carica 4 anni, e può essere rieletto. Egli mantiene il collegamento tra la Federazione e gli associati della categoria, cura l'esecuzione degli ordini e delle istruzioni emanate dagli organi federali, e adempie in genere alle attribuzioni a lui deferite dal presidente della Federazione.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione.

Le assemblee di Gruppo sono convocate dal presidente di Gruppo, e presiedute da lui o dai suoi delegati.

I Gruppi come organi interni della Fereazione, sono in tutto vincolati alla disciplina federale, e non potranno mai assumere impegni di sorta, senza la specifica delega preventiva del presidente della Federazione.

TITOLO III.

Organi della Federazione.

Art. 15.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio federale;
c) il presidente.

Assemblea generale.

Art. 16.

L'assemblea generale è costituita dai presidenti di Gruppo.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio federale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero ne facciano domanda motivata i revisori dei conti, qualora se ne dimostri la necessità e non vi provvedano gli organi competenti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del presidente della Federazione a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

I membri del Consiglio federale hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea, ma senza voto, i revisori dei conti della Federazione.

La Confederazione nazionale cui la Federazione aderisce, ha facoltà di farsi rappresentare da un suo delegato nell'assemblea, la cui convocazione deve essere preventivamente comunicata alla Confederazione.

Il presidente della Federazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Art. 17.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Il segretario della Federazione provinciale è il segretario dell'assemblea generale.

Art. 18.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione;

b) elegge il presidente ed i membri del Consiglio;

c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, esamina la relazione dei revisori dei conti e discute la relazione morale del Consiglio. In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente della Federazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

d) nomina i revisori dei conti;

e) delibera su eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

f) adempie tutte le altre attribuzioni che siano deferite ad essa dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti

dello Stato, dai regolamenti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Consiglio federale.

Art. 19.

Il Consiglio federale è composto dal presidente della Federazione e dai membri eletti dall'assemblea generale nel numero fissato come segue:

1° Federazioni fino a 3000 associati: 8 consiglieri;
2° Federazioni da 3001 a 6000 associati: 10 consiglieri;
3° Federazioni da 6001 a 12.000 associati: 16 consiglieri;
4° Federazioni oltre i 12.000 associati: 20 consiglieri.

Il Consiglio nomina nel suo seno un amministratore.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 20.

Il Consiglio federale si riunisce normalmente una volta ogni bimestre e straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri oppure ne facciano domanda motivata i revisori dei conti, qualora se ne dimostri la necessità e non vi provvedano gli organi competenti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine per la convocazione è riducibile fino a due giorni.

I membri del Consiglio che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio trascorsi otto giorni dalla comunicazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio, oltre al presidente.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri del Consiglio deve provvedersi alla convocazione dell'assemblea generale, entro due mesi, per l'elezione dei nuovi membri.

Art. 22.

Il Consiglio federale ha il compito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo della Federazione da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale formulando i relativi ordini del giorno;

e) di deliberare sull'ammissione dei soci a norma del precedente art. 6;

f) di designare o nominare i rappresentanti della Federazione in tutti i corpi ed enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di nominare o revocare il personale della Federazione. Però ogni determinazione riguardante la nomina, la revoca e, in genere, lo stato e il trattamento del segretario della Federazione dovrà essere presa in base alle istruzioni della Confederazione e dovrà essere da questa approvata;

i) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

l) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Il Consiglio federale, per le Federazioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 19, può delegare parte delle proprie attribuzioni, eccezione fatta degli atti preveduti alle lettere *b*), *d*), *g*), *h*), *i*) del presente articolo, ad un Comitato esecutivo, costituito dal presidente, dai vice presidenti, dall'amministratore e da due membri scelti dal Consiglio nel suo seno.

Presidente.

Art. 23.

Il presidente della Federazione è eletto dall'assemblea generale.

Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Egli dirige e rappresenta la Federazione, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Convoca e presiede il Consiglio federale, vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Il presidente, per il disimpegno della normale attività, sarà coadiuvato da uno o due vice presidenti, che saranno eletti dal Consiglio federale nel suo seno.

In caso di assenza od impedimento del presidente questi è sostituito dal vice-presidente delegato; in mancanza di delega dal vice-presidente più anziano di età.

La elezione del presidente e quella dei vice-presidenti devono essere ratificate dal Consiglio confederale ed approvate a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione rimetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi i risultati delle elezioni e le determinazioni motivate del Consiglio confederale.

Art. 24.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.

Art. 25.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio federale.

Art. 26.

Costituiscono entrate della Federazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti alla Federazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti a norma del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 27.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per la educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 28.

L'amministratore nominato dal Consiglio federale nel suo seno, dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale.

L'amministratore redige, altresì, lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

I dirigenti della Federazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 29.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 30.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio federale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto all'assemblea. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale. Il conto consuntivo dovrà essere compilato dall'amministratore non più tardi del mese di agosto successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

L'assemblea generale nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea nonchè a quelle del Consiglio federale.

Essi hanno il cômpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'assemblea generale e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 32.

La Federazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui le Associazioni superiori esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei propri statuti.

Art. 33.

La Federazione prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione dei prestatori d'opera o per la modifica di un contratto esistente deve chiedere l'autorizzazione alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista all'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 34.

I contratti collettivi stipulati dalla Federazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Consiglio federale avrà approvati gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 35.

La Federazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

In ogni caso la Federazione non potrà proporre azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione. Qualora la Federazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro delle categorie per le quali essa è costituita nell'ambito del territorio in cui essa opera.

È fatta salva la facoltà delle Associazioni superiori d'intervenire nei giudizi in cui la Federazione provinciale sia attrice o convenuta.

Art. 36.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, la Federazione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

La Federazione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 37.

Il presidente della Federazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismi di grado superiore. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio federale.

Art. 38.

Il Consiglio federale ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti della Federazione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il termine stabilito, il Consiglio federale provvederà con deliberazione motivata, da comunicarsi all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziale penale, la sospensione è applicata d'ufficio dal presidente federale fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 39.

Il Consiglio federale ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia violato il disposto dell'articolo 7, o abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Federazione. Prima di usare tale facoltà il Consiglio federale dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Consiglio confederale ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

L'espulsione di un socio dal P. N. F. importa eguale provvedimento da parte della Federazione.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 40.

Il segretario è il capo di tutti gli uffici della Federazione, svolge la sua attività alle dirette dipendenze del presidente, e risponde verso di lui del buon andamento degli uffici e della disciplina dei funzionari ed impiegati della Federazione in conformità alle norme ed istruzioni federali e confederali.

Cura l'esecuzione degli ordini e delle deliberazioni della Presidenza e degli organi responsabili della Federazione e funziona da segretario dell'assemblea generale e del Consiglio federale.

Art. 41.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio della Federazione o da un terzo dei componenti l'assemblea generale. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con la maggioranza di almeno un terzo dei componenti l'assemblea. In caso di urgenza le modifiche potranno anche essere deliberate dal Consiglio della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 42.

In caso di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dalla autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 43.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
Bottai.

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. 1264.
Rettifica del confine fra i comuni di Gambettola e di Longiano in provincia di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 7 e 10 settembre 1931 con cui i podestà dei comuni di Gambettola e di Longiano hanno chiesto una lieve rettifica dell'attuale confine dei due enti, stabilendo che la nuova delimitazione sia fissata in conformità del progetto compilato d'intesa e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile di Forlì in data 23 febbraio 1932;
Veduti i pareri favorevoli espressi dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Rettorato provinciale di Forlì in adunanze 27 gennaio e 14 aprile 1932;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 26 luglio 1932, il quale parere si intende nel presente decreto riportato;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Gambettola e di Longiano, in provincia di Forlì, è rettificato in conformità della pianta topografica vistata dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Forlì in data 23 febbraio 1932.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato dalla Regia nave *Savoia*, addì 13 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 170. — FERZI.

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. 1265.
Esecuzione dell'Accordo italo-canadese del 29 marzo 1932 per la reciproca esenzione dei profitti marittimi dalla imposta sui redditi di ricchezza mobile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 587;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per la reciproca esenzione dei profitti marittimi dalla imposta sui redditi di ricchezza mobile, concluso tra l'Italia e il Canadà mediante scambio di note effettuato ad Ottawa il 29 marzo 1932.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a far tempo dalla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo precedente, che è precisamente quella di firma delle note.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Gualdo Tadino, addì 25 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 172. — FERZI.

IL CONSOLE GENERALE D'ITALIA IN OTTAWA AL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI DEL CANADA'

Ottawa, 29 marzo 1932-X.

Signor Segretario di Stato,

Essendo desiderio del Governo di S. M. il Re d'Italia nonchè del Governo Canadese di concludere un accordo per la reciproca esenzione dei profitti marittimi dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile, ho l'onore di informare la Signoria Vostra Onorevolissima che il Governo di Sua Maestà acconsente ad assumere i seguenti impegni:
Art. 1. — Nei riguardi dell'Italia il Governo italiano si impegna conformemente alle disposizioni di legge vigenti in Italia circa l'imposta sui redditi di ricchezza mobile (Income Tax) a non assoggettare a tale imposta i redditi provenienti dall'esercizio di navi iscritte in un porto del Canadà, armate o esercitate da persone o società residenti o domiciliate nel Canadà, e non residenti o domiciliate in Italia, quand'anche dette persone o società mantengano nel Regno d'Italia rappresentanze, agenzie, succursali o uffici analoghi.
Nei riguardi del Canadà il Governo Canadese si impegna in conformità alle disposizioni di legge vigenti nel Canadà in materia di « Income Tax » (imposta sui redditi di ricchezza mobile), a non assoggettare a detta imposta i redditi provenienti dall'esercizio di navi, battenti la bandiera italiana ed iscritte in un porto del Regno d'Italia, armate o esercitate da persone o società residenti o domiciliate in Italia e non residenti e domiciliate nel Canadà, quand'anche dette persone o società mantengano nel Dominio canadese rappresentanze, agenzie, succursali od uffici analoghi.
Art. 2. — È inteso che la locuzione « esercizio di navi » si riferisce agli affari conclusi da un armatore di navi e che agli effetti di detta definizione la parola « armatore » comprende ogni e qualsiasi noleggiatore.

Art. 3. — Resta altresì convenuto che le imposte sui profitti marittimi pagate o altrimenti dovute dal 1° gennaio 1928 ad una delle Alte Parti Contraenti da persone o società residenti o domiciliate nel territorio dell'altra Parte Contraente verranno rimborsate, purchè l'interessato ne faccia domanda direttamente o a mezzo di un Rappresentante diplomatico o consolare entro un anno dalla data del presente Accordo, o condonate coll'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 4. — Il presente Accordo avrà effetto per un anno dalla sua data e successivamente per un tempo indefinito, salvo a cessare di aver effetto dodici mesi dopo la sua denunzia per parte di una delle due Alte Parti Contraenti.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

D. ROGERI
R. Console generale d'Italia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERNI DEL CANADA AL CONSOLE GENERALE D'ITALIA IN OTTAWA.

Ottawa, 29th March, 1932.

Sir,

It being the desire of the Canadian Government, as of the Government of His Majesty the King of Italy, to effect an arrangement for the reciprocal exemption of shipping profits from income tax, I have the honour to inform you that the Canadian Government agrees to the following undertaking:—

« Article 1. — In respect of Canada the Canadian Government undertakes that in accordance with the provisions of the laws of Canada relating to Income Tax, the income from the operation of ships, flying the Italian flag, and whose port of registry is in Italy, owned or operated by persons or corporations resident or domiciled in Italy and not resident or domiciled in Canada, shall not be liable to taxation, even if such persons or corporations keep representatives, agencies, branch or similar offices in the Dominion of Canada.

In respect of Italy, the Italian Government undertakes that in accordance with the existing laws of Italy, relating to Income Tax (imposta sui redditi di Ricchezza Mobile) the income from the operation of ships whose port of registry is in Canada, owned or operated by persons or corporations resident or domiciled in Canada, and not resident or domiciled in Italy, shall not be liable to taxation, even if such persons or corporations keep representatives, agencies branch or similar offices in the Kingdom of Italy.

Article 2. — It is understood that the expression « operations of ships » means the business carried on by an owner of ships and for the purpose of this definition the expression « owner » includes any charterer.

Article 3. — It is also agreed that taxes on shipping profits which have been paid or are due as from January 1st, 1928, to one of the High Contracting Parties by any such person or corporation resident or domiciled in the country of the other, shall be refunded if a request for exemption is presented by the interested party directly or through a diplomatic or consular officer, within one year of the date hereof, or remitted as from the date on which the present agreement goes into effect.

Article 4. — The present agreement shall be effective for one year from the date hereof and thereafter indefinitely, subject to termination by twelve months' notice by either party to the other of its intention to terminate the same ».

I have the honour to be, Sir, Your obedient servant.

O. D. SKELTON
for Secretary of State for External Affairs.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° ottobre 1932.
Approvazione del regolamento per le votazioni e per il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 38 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908, contenente le norme per l'attuazione della legge 20 marzo 1930, n. 206, sul Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1931, con cui, in seguito alla delega data dall'assemblea generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni nella seduta del 3 ottobre 1930, si costituiva una Commissione incaricata di compiere studi e di formulare proposte per la elaborazione del regolamento interno del Consiglio medesimo;

Visti gli atti relativi alla discussione svoltasi in seno all'assemblea generale del Consiglio, nella seduta del 10 giugno 1932, sullo schema di regolamento predisposto dall'anzidetta Commissione;

Decreta:

È approvato il regolamento per le votazioni e per il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni;
MUSSOLINI.

Regolamento per le votazioni e per il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

CAPO I.

DELL'ORDINE DEI LAVORI.

Art. 1.

Gli argomenti sottoposti agli organi del Consiglio vanno in discussione secondo l'ordine fissato dall'elenco precedentemente comunicato ai membri.

Nuovi argomenti possono essere inclusi nell'elenco stesso durante il corso dei lavori, salvo l'osservanza dei termini e delle forme previste dalla legge per la convocazione dei membri.

Il presidente ha sempre facoltà di variare l'ordine della discussione.

Art. 2.

Nel corso dei lavori il presidente può rinviare la discussione di singoli argomenti ovvero demandarli ad altri organi del Consiglio.

Tale facoltà non può essere esercitata per gli argomenti sottoposti al Consiglio in seguito a richiesta scritta fatta dai membri a termini di legge.

Art. 3.

Un argomento che sia già stato esaminato da una o più Sezioni o Sottosezioni del Consiglio non può essere trattato unitamente ad altre Sezioni o Sottosezioni, se non dopo che queste l'abbiano separatamente esaminato.

Art. 4.

Qualsiasi memoriale o documenti, che gli interessati credessero di sottoporre al Consiglio, deve essere rimesso al segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni che ne cura la trasmissione al presidente.

Spetta al presidente di decidere sulla opportunità di dare comunicazione, integrale o parziale, di detti documenti ai membri del Consiglio.

Il Consiglio non può tener conto dei memoriali o documenti che gli interessati facessero pervenire per altra via.

Le comunicazioni suddette devono pervenire non più tardi del giorno che precede la seduta in cui intendesi farle note.

CAPO II.

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE.

Art. 5.

I Ministri, il Segretario del P. N. F., i Sottosegretari di Stato ed i Vice-Segretari del P. N. F. prendono posto in apposito banco.

Gli osservatori ed i rappresentanti di organizzazioni permanenti internazionali, eventualmente invitati, prendono posto in un settore delle tribune ad essi riservato.

La rappresentanza della stampa, nei casi in cui ne sia autorizzata la presenza, prende posto in un'apposita tribuna.

Art. 6.

Alle sedute in cui è consentita la presenza di estranei possono assistere soltanto le persone munite di regolare biglietto d'invito rilasciato dal segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Le persone così ammesse nell'aula prendono posto in apposita tribuna e devono, durante la seduta, restare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

Art. 7.

Nessuna persona estranea al Consiglio, salvo che non sia incaricata di esplicare funzioni ad esso inerenti, può introdursi nello spazio dell'aula riservato ai suoi membri.

Alle adunanze delle Sezioni e delle Sottosezioni possono assistere i membri del Consiglio ad esse estranei, purchè vi siano stati espressamente autorizzati dal presidente.

Alle adunanze di Sezioni o Sottosezioni riunite convocate con le sole rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori possono assistere, sempreché autorizzati dal presidente, soltanto quei membri che rivestono in seno ad altri organi del Consiglio la stessa qualità dei rappresentanti convocati.

Art. 8.

Il presidente apre e toglie la seduta, annuncia la data e l'ora della seduta successiva, nonchè gli argomenti che saranno in essa trattati.

Art. 9.

L'ordine delle sedute è mantenuto dal presidente ed è fatto rispettare dalle persone a tale scopo designate.

Spetta al presidente di fare osservare il regolamento e di provvedere, in genere, al buon andamento dei lavori.

Art. 10.

Se un membro del Consiglio turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama, nominandolo.

Il richiamato può rispondere, fornendo le proprie spiegazioni.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il presidente ha facoltà di escludere dall'aula la persona richiamata per tutto il resto della seduta.

Art. 11.

Ad ogni tribuna sono addetti degli uscieri incaricati di eseguire gli ordini del presidente e del segretario.

Essi, per ordine della Presidenza, fanno allontanare dall'aula coloro che turbino l'ordine.

Qualora non sia possibile individuare la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il presidente può fare sgombrare tutta la tribuna od un suo settore.

Le persone escluse dall'aula non possono esservi riammesse per tutta la durata della seduta.

Indipendentemente da motivi di ordine, il presidente ha sempre facoltà di fare allontanare dall'aula gli estranei al Consiglio.

Art. 12.

Ogni seduta ha inizio con l'appello nominale dei membri da parte del segretario, il quale provvede ad accertare il numero legale.

Art. 13.

Proceduto all'appello ed accertato il numero legale, il segretario dà lettura del resoconto sommario della seduta precedente, con la menzione degli argomenti trattati e delle votazioni eventualmente avvenute.

Art. 14.

Il giuramento dei membri che assumono il loro ufficio deve essere prestato nelle mani del presidente, subito dopo l'appello nominale.

Il verbale della prestazione del giuramento deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 15.

Le celebrazioni e le commemorazioni di qualsiasi specie spettano al presidente e possono precedere la lettura del resoconto sommario.

Art. 16.

Le comunicazioni di cui all'art. 4, con le eventuali osservazioni, sono rese note ai membri dal presidente, o, per suo ordine, dal segretario.

CAPO III.

DELLE DISCUSSIONI.

Art. 17.

Le discussioni sono dirette dal presidente, cui spetta di aprire le iscrizioni a parlare sui singoli argomenti e di concedere o ritirare la facoltà di parola.

Art. 18.

I membri ottengono la parola nell'ordine di iscrizione.

Essi possono leggere il loro discorso, la cui durata non può, in tal caso, eccedere i dieci minuti, salvo che non lo consenta il presidente.

La parola può essere ritirata a coloro che, durante il discorso, si allontanino dall'argomento in discussione.

Art. 19.

Il presidente ha facoltà di porre ai voti la soluzione degli incidenti, delle questioni d'ordine, di procedura e concernenti, comunque, la interpretazione e la applicazione del regolamento.

In tali casi, si applica il sistema del voto individuale e la votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 20.

Esaurito l'elenco degli inscritti a parlare e svolti gli ordini del giorno presentati, il presidente chiude la discussione.

Chiusa la discussione, è data facoltà di parlare soltanto ai Ministri, al Segretario del P. N. F. ed ai Sottosegretari di Stato.

Il presidente dispone la votazione.

CAPO IV.

DELLE VOTAZIONI.

SEZIONE I — *Sistemi di votazione.*

Art. 21.

Le votazioni in seno ai vari organi del Consiglio avvengono mediante i seguenti sistemi:

a) voto individuale;

b) voto per corpi separati;

c) voto per rappresentanze separate dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il presidente sceglie il sistema di votazione.

Art. 22.

Il sistema di voto individuale si applica normalmente in tutti gli organi del Consiglio, nell'esplicazione di qualsiasi funzione e per qualsiasi materia.

Art. 23.

Il sistema del voto per corpi separati può adottarsi nell'assemblea generale e nelle Sezioni o Sottosezioni riunite, nella esplicazione di qualsiasi funzione e per qualsiasi materia, eccezion fatta per le questioni che riflettono la disciplina dei rapporti di lavoro o rispetto alle quali si rivelino, a giudizio del presidente, comunque contrastanti gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 24.

Il sistema del voto per rappresentanze separate dei datori di lavoro e dei lavoratori può adottarsi nell'assemblea generale, nelle Sezioni riunite, nelle singole Sezioni o Sottosezioni, eccettuata la Sottosezione delle professioni libere, e nel Comitato corporativo centrale, nell'esplicazione di qualsiasi funzione.

Tale sistema è applicabile soltanto per le materie che concernono la disciplina dei rapporti di lavoro o rispetto alle quali si rivelino, a giudizio del presidente, comunque contrastanti gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori.

SEZIONE II. — *Voto per corpi separati.*

Art. 25.

Qualora il sistema del voto per corpi separati venga adottato in seno all'assemblea generale, i rappresentanti designati dalle Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per le varie Sezioni, formano altrettanti gruppi all'effetto della votazione.

Il risultato della votazione individuale in seno a ciascun gruppo dà luogo ad un voto di corpo che equivale a tante unità quanti sono i componenti del gruppo stesso a norma di legge.

Votano parimente per gruppo:

a) i rappresentanti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti;

b) i rappresentanti delle Associazioni autorizzate di pubblici dipendenti;

c) i rappresentanti dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Votano individualmente tutti gli altri membri dell'assemblea generale e ciascun voto equivale ad una unità.

Il risultato finale della votazione è dato dalla differenza tra la somma di tutti i voti affermativi, collettivi ed individuali, e la somma di tutti i voti negativi, collettivi ed individuali.

Art. 26.

Nelle Sezioni o Sottosezioni riunite, i singoli membri votano individualmente negli organi cui rispettivamente appartengono ed il voto risultante, affermativo o negativo, per ciascuno degli organi stessi, equivale ad una unità.

Il risultato finale della votazione è dato dalla differenza tra la somma dei voti affermativi e la somma dei voti negativi degli organi.

SEZIONE III. — *Voto per rappresentanze separate dei datori di lavoro e dei lavoratori.*

Art. 27.

Qualora il sistema del voto per rappresentanze separate dei datori di lavoro e dei lavoratori venga adottato in seno all'assemblea generale, i rappresentanti designati dalle Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per le varie Sezioni, formano due distinti gruppi all'effetto della votazione.

Il risultato della votazione individuale in seno a ciascun gruppo dà luogo ad un voto separato che equivale a tante unità, quanti sono i componenti del gruppo stesso a norma di legge.

Tutti gli altri membri votano per gruppi o individualmente, in conformità di quanto è disposto per il voto per corpi separati in seno all'assemblea generale.

Art. 28.

La stessa norma, di cui al primo comma dell'articolo precedente, si osserva nel caso in cui la votazione per rappresentanze separate dei datori di lavoro e dei lavoratori avvenga in seno a Sezioni o Sottosezioni riunite.

In tal caso, i rappresentanti dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, costituiscono un unico gruppo, il cui voto, affermativo o negativo, ha un valore equivalente al numero dei suoi componenti, risultante dalla legge.

Art. 29.

Nelle singole Sezioni o Sottosezioni, la votazione avviene distintamente nel gruppo dei rappresentanti dei datori di lavoro e nel gruppo dei rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ove siano più di uno costituiscono un unico gruppo.

Il voto, affermativo o negativo, di ciascuno dei gruppi, equivale a tante unità, quanti sono i suoi componenti, nel numero risultante dalla legge.

Art. 30.

Qualora il sistema di votazione, di cui agli articoli precedenti, venga applicato in seno al Comitato corporativo centrale, i rappresentanti dei datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori votano per gruppi separati nel modo suindicato.

I membri, che non rivestono dette qualità, votano individualmente ed il voto di ciascuno di essi equivale ad una unità.

Art. 31.

Il risultato finale della votazione, nel caso di voto per rappresentanze separate dei datori di lavoro e dei lavoratori, è dato dalla differenza tra la somma di tutti i voti affermativi, collettivi ed individuali, e la somma di tutti i voti negativi, collettivi ed individuali.

SEZIONE IV. — *Operazioni di voto.*

Art. 32.

La votazione ha luogo:

a) per alzata di mano;
b) per appello nominale;
c) per divisione;
d) per scrutinio segreto.

Il presidente sceglie la forma di votazione.

Art. 33.

Il segretario, dopo le opportune avvertenze fatte dal presidente, dispone e controlla le operazioni di voto, avvalendosi dei coadiutori all'uopo incaricati.

A votazione effettuata, il presidente proclama il risultato.

Nessuna votazione è valida se non vi abbia partecipato almeno la metà dei membri presenti.

Art. 34.

Nelle votazioni per corpi o per rappresentanze separate dei datori di lavoro e dei lavoratori, le operazioni di voto hanno luogo successivamente per ciascuno dei gruppi votanti e quindi per i membri che votino individualmente.

Il segretario annuncia volta per volta il risultato della votazione in seno a ciascun gruppo e il numero dei voti individuali, favorevoli e sfavorevoli.

I gruppi, le cui votazioni siano nulle per mancanza del numero legale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, si intendono astenuti.

Il presidente proclama il risultato finale della votazione.

Art. 35.

Nel caso di approvazione da parte di un organo del Consiglio, il presidente o, per suo ordine, il segretario, dà lettura del testo integrale dell'atto approvato.

Art. 36.

Nel caso di irregolarità di qualsiasi specie, il presidente può interrompere la votazione od annullarla, anche se ne sia già stato proclamato il risultato, disponendo una nuova votazione.

CAPO V.

DELLE DECISIONI.

Art. 37.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza assoluta, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Se nell'ambito di uno stesso organo o di uno stesso gruppo, ovvero fra più organi, vi è parità di voti, questi sono inefficaci agli effetti delle decisioni.

Art. 38.

Le decisioni riflettenti la formazione di norme o la ratifica di accordi da parte degli organi del Consiglio vanno prese con una maggioranza di due terzi.

Nelle votazioni per corpi o rappresentanze separate, tale maggioranza deve riscontrarsi in ciascun gruppo.

Art. 39.

Spetta al presidente di stabilire se le decisioni adottate dal Consiglio debbano essere mantenute segrete.

Il Segretariato generale provvede a comunicare alla stampa il resoconto ufficiale relativo alle sedute ed alle deliberazioni del Consiglio, delle quali il presidente non abbia vietato la pubblicità.

Art. 40.

Le decisioni, dopo la lettura di cui all'art. 35, vengono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Questi provvede a trasmetterle al Segretariato generale per i provvedimenti necessari per la loro esecuzione.

CAPO VI.

DELLE NORME CORPORATIVE
E DEL COMITATO DI REDAZIONE.

Art. 41.

Per le questioni riflettenti la formazione di norme da parte del Consiglio o la ratifica di accordi intervenuti tra Associazioni sindacali, ha luogo prima una discussione generale sul complesso del provvedimento e, poi, ove il Consiglio esprima voto favorevole, la discussione e la votazione sui singoli articoli.

Art. 42.

Qualora non venga sottoposto al Consiglio uno schema già predisposto, la discussione generale verte sui principî cui il provvedimento dovrà informarsi.

Se la votazione che segue a tale discussione generale riesce favorevole alla formazione del provvedimento, le conclusioni della discussione stessa vengono, a cura del segretario, rimesse al Comitato di redazione, di cui all'art. 44.

Il Comitato di redazione provvede a tradurre in norme i principî approvati.

Lo schema così redatto viene sottoposto al Consiglio per la discussione e per la votazione sui singoli articoli.

Art. 43.

Anche nei casi in cui il Consiglio discuta uno schema precedentemente predisposto, il presidente, se vi siano modificazioni da apportare e semprechè la discussione generale siasi chiusa con voto favorevole, ordina, di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri presenti, che lo schema stesso venga affidato al Comitato di redazione.

Art. 44.

Il Comitato di redazione viene costituito, caso per caso, in conformità delle disposizioni all'uopo impartite dal presidente.

Funge da segretario del Comitato di redazione il segretario generale del Consiglio, o, per suo ordine, un delegato corporativo.

CAPO VII.

RELAZIONI, ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI, QUESITI.

Art. 45.

Per ciascun argomento inscritto all'ordine del giorno, il segretario generale normalmente predispone una relazione, copia della quale viene rimessa a tutti i membri, unitamente all'avviso di convocazione.

Art. 46.

È in facoltà del presidente di affidare ad un membro del Consiglio la preparazione di una relazione concernente un argomento iscritto all'ordine del giorno.

Tale cómpito può essere, altresì, assegnato ad una speciale Commissione.

Il Segretariato generale provvede a rimettere alla persona od alle persone incaricate di predisporre la relazione, i documenti necessari.

Art. 47.

Ciascun membro ha facoltà di comunicare al Segretariato generale le proprie osservazioni sulla relazione.

Tali osservazioni devono essere comunicate per iscritto, almeno due giorni prima di quello fissato per la trattazione dell'argomento cui si riferiscono.

Il Segretariato generale ne dà comunicazione al presidente e, qualora lo ritenga opportuno, ai membri del Consiglio.

Di esse vien data lettura, in seduta, dal segretario.

Art. 48.

Ciascun membro del Consiglio può presentare, in seduta, ordini del giorno attinenti ai lavori ed emendamenti relativi alla formazione di norme o alla ratifica di accordi.

È in facoltà del presidente di porre in discussione e mettere ai voti detti ordini del giorno ed emendamenti.

Durante i lavori dei vari organi, ciascun membro può proporre al presidente, per il tramite del Segretariato generale, quesiti su materie di competenza del Consiglio. Delle risposte a tali quesiti vien data lettura in seduta dal segretario.

CAPO VIII.

DEGLI ATTI UFFICIALI DEL CONSIGLIO.

Art. 49.

Per ciascuna seduta del Consiglio viene redatto, a cura del segretario generale, un resoconto stenografico.

Tale resoconto deve contenere l'elenco dei membri presenti alla seduta nonchè la menzione degli assenti, la riproduzione integrale di tutti i discorsi pronunciati, il risultato della votazione eventualmente avvenuta nella seduta cui si riferisce, ed il testo delle decisioni che abbiano riportato la approvazione.

Il resoconto deve, altresì, far menzione della presenza del pubblico, della stampa e degli altri estranei al Consiglio, e contenere apposita indicazione se la seduta abbia avuto anche soltanto in parte carattere segreto o siano state in essa adottate deliberazioni di natura riservata.

Ciascun membro presente alla seduta, cui il resoconto si riferisce, può prenderne visione ed apportare modificazioni di forma ai discorsi da lui pronunciati, finchè, sulla base del resoconto medesimo, non sia stato redatto il verbale definitivo della seduta.

Qualora lo ritenga opportuno, il Segretariato generale comunica ai membri un esemplare del resoconto.

Art. 50.

Il verbale definitivo, redatto e sottoscritto a norma di legge, deve essere sostanzialmente identico al resoconto stenografico, sulla base del quale viene redatto, e deve contenere le stesse indicazioni, di cui all'articolo precedente.

Art. 51.

Tutti gli atti del Consiglio vengono custoditi presso il Segretariato generale.

Ai verbali vengono allegati i documenti e le relazioni che hanno preceduto la discussione e che non siano stati inscritti nel testo del verbale, nonchè il testo originale delle decisioni adottate.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 52.

Per il funzionamento interno delle Commissioni speciali permanenti, istituite ai sensi di legge in seno al Consiglio, si osservano le norme del presente regolamento, in quanto applicabili, nonchè le norme particolari eventualmente contenute nei relativi decreti istitutivi.

Art. 53.

La riforma del presente regolamento è di competenza della assemblea generale e deve essere approvata, mediante voto individuale, a maggioranza dei due terzi dei membri.

Art. 54.

Il presente regolamento verrà sottoposto al Ministero delle corporazioni, per l'approvazione prescritta dalla legge.

L'applicazione del presente regolamento avrà inizio nelle riunioni dei vari organi del Consiglio immediatamente successive alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(6641)

DECRETO PREFETTIZIO 4 dicembre 1930.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 272 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fucich Giovanni, figlio del fu Andrea e di Giovanna Comandich, nato a Lussinpiccolo il 9 agosto 1883 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Miholmich fu Giovanni e fu Maria Sintich, nata a Dragosetti il 13 aprile 1887 ed ai figli: Luigi, nato a Lussinpiccolo il 15 settembre 1911; Giovanna, nata a Lussinpiccolo il 14 settembre 1913; Maria, nata a Lussinpiccolo il 2 marzo 1915; Andrea, nato a Dragosetti il 27 marzo 1920; Eleonora, nata a Cherso il 31 marzo 1923; Giovanni, nato a Cherso il 5 marzo 1925; Anna, nata a Cherso il 5 febbraio 1928; Giuseppina, nata a Cherso il 19 febbraio 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4661)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 24 settembre 1932-X, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, relativo all'approvazione dell'Accordo italo-romeno stipulato in Roma il 24 agosto 1932 addizionale al Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Romania del 23 febbraio 1930, nonchè agli atti annessi sottoscritti parimenti in Roma il 24 agosto 1932.

(6647)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica.

Nel comunicato apparso a pag. 4212 della *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 21 settembre 1932-X, concernente l'avvenuto scambio di note italo-francese per estendere alle Colonie le disposizioni del Trattato italo-francese del 3-4 ottobre 1929, relativo al visto consolare sulle fatture e i certificati d'origine, alla prima riga della nota diretta dal Ministero degli affari esteri francese al R. Ambasciatore in Parigi, in luogo di « à l'accord des 3-4 octobre 1919 » deve leggersi « à l'accord des 3-4 octobre 1929 ».

(6648)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 201.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 ottobre 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.49
Inghilterra. (Sterlina)	67.40
Francia. (Franco)	76.37
Svizzera. (Franco)	375.85
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.71
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.65
Cecoslovacchia. (Corona)	57.92
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.50
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.652
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.41
Olanda. (Fiorino)	7.842
Polonia. (Zloty)	217 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	159.55
Svezia. (Corona)	3.48
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.55
Id. 3,50 % (1902)	73.50
Id. 3 % lordo	51.15 ex
Consolidato 5 %	84 —
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.05
Id. id. Id. 1934	101 —
Id. id. Id. 1940	101.50
Id. id. Id. 1941	101.525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.70

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.